

*Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
n. 6 del 6/5/2021
(aggiornata alla Ordinanza Speciale 130/2025)*

**Ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo”.**

ORDINANZA SPECIALE 6 maggio 2021, n. 6
“Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo”.
(GU n.273 del 16-11-2021)

Ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021
Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti
(GU n.274 del 17-11-2021)

ORDINANZA SPECIALE 9 agosto 2021, n. 21
Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali
(GU n.57 del 9-3-2022)

ORDINANZA SPECIALE 31 dicembre 2021, n. 29
“Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”.
(GU n.70 del 24-3-2022)

ORDINANZA SPECIALE 26 luglio 2023, n. 54
Modifiche all’Ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, ‘Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo’, e all’Ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”
(GU n.236 del 9-10-2023)

ORDINANZA SPECIALE 23 aprile 2024, n. 77
“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022”
(GU n.145 del 22-6-2024)

ORDINANZA SPECIALE 7 ottobre 2024, 88
“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e n. 31 del 31 dicembre 2021”
(GU n.283 del 3-12-2024)

ORDINANZA SPECIALE 27 dicembre 2024, n. 92
“Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 77 del 23 aprile 2024. Modifica art. 4 Ordinanza Speciale n. 31 del 2021”
(GU n.40 del 18-2-2025)

ORDINANZA SPECIALE 6 agosto 2025, n. 130
Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 120 del 3 luglio 2025 e all’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020
(GU n.253 del 30-10-2025)

INDICE

Art. 1 (Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza).....	13
Art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario)	15
Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore)	15
Art. 4 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi).....	16
Art. 5 (Disposizioni procedurali e autorizzative per la realizzazione degli interventi)	17
Art. 6 (Interventi su edifici di proprietà mista)	20
Art. 7 (Conferenza dei servizi speciale)	20
Art. 8 (Collegio consultivo tecnico).....	21
Art. 9 (Disposizioni finanziarie).....	22
Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza ed efficacia).....	24

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**Ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
“Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo”.**
(GU n.273 del 16-11-2021)

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita “*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114”;*

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;

Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 “*Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza*”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “*Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione*”;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “*Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE*”;

- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”*;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”*;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”*;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della*

progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;

Viste:

- l'ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*
- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante *“Approvazione degli schemi di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnicoingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;*

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'articolo 2;

Vista la nota prot. 3466 del 18 gennaio 2021 del Sindaco di Teramo, con cui è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Teramo, dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e dalla struttura del Sub-Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

- a) l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, e si rende pertanto necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività attraverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- b) la ricostruzione delle scuole del Comune di Teramo riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, ai docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative e di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono;
- c) la ricostruzione della sede municipale di Palazzo Orsini riveste carattere di urgenza per riallocare nella sede storica gli uffici comunali, associando al recupero di funzionalità pubblica il recupero del valore identitario e simbolico della sede, nonché per superare l'attuale frammentazione degli uffici

comunali in diverse sedi distaccate, che crea disorientamento e disagi alla cittadinanza, nonché per eliminare i costi di locazione delle sedi sostitutive;

d) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisoria con conseguente rischio di ulteriore danneggiamento degli edifici e pericolo per la pubblica incolumità;

e) la ricostruzione degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo anche in considerazione del vincolo gravante su alcuni degli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre 70 anni;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi sugli edifici scolastici e sulla sede municipale, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica coordinata e nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altro;

Considerato che per gli edifici scolastici riportanti danni lievi si è proceduto alla immediata riparazione, ma occorre un adeguamento statico dell'edificio a seguito del quale l'indice di vulnerabilità sismica possa essere portato a livelli tali da poter utilizzare definitivamente l'edificio;

Considerato che il palazzo storico sede del Municipio, sito in piazza Orsini, chiuso in quanto risultato per buona parte inagibile, è soggetto ad un crescente e progressivo ammaloramento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, e che le relative opere provvisorie di messa in sicurezza risultano visibili sulle facciate e sulla piazza, con impatto negativo sulla collettività in termini di percezione di sicurezza e di rinascita della città, e che, pertanto, occorre procedere con immediatezza alla riparazione dei danni ed al miglioramento sismico per poter restituire l'edificio alla sua storica funzione;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione delle scuole e della sede municipale di Teramo si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato: Scuola dell'infanzia ed elementare "San Giuseppe" € 4.114.773,00; Scuola dell'infanzia "Villa Ripa" € 230.602,50; Scuola Media "Francesco Savini" € 4.414.878,00; Scuola Elementare "De Jacobis" € 2.465.625,00; Istituto Musicale "G. Braga" € 5.015.400,00; Sede Municipale di Palazzo Orsini €. 6.650.108,54;

Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'Ordinanza n.109 del 2020, per la scuola dell'infanzia "Villa Ripa" € 350.000 (modifica in aumento per € 119.397,50) secondo le risultanze della progettazione esecutiva;

Considerato che il Comune di Teramo ha altresì espresso la necessità di realizzare un ulteriore intervento di adeguamento sismico non compreso nell'allegato 1 all'ordinanza 109 del 2020 e relativo al complesso Scolastico Molinari per un costo stimato di € 8.882.303,61 in quanto ritenuto strategico nell'ambito della ricostruzione complessiva del patrimonio scolastico;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi sugli edifici del Comune di Teramo è stimato un importo complessivo pari a 31.893.088,15 euro, di cui 22.891.387,04 euro trova copertura nelle somme stanziare per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020;

Visto l'articolo 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'articolo 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico possa essere inserita una percentuale pari *"al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale"*;

Considerato che dalla citata relazione del sub-Commissario emerge che la ricostruzione delle scuole necessita di una pianificazione logistica per spostare gli studenti in parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile e che, a tale scopo, il Comune ha dichiarato che non sono disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche ed ha pertanto individuato un edificio disponibile che sarà inizialmente riconvertito a scuola temporanea in grado di ospitare circa 500 studenti delle scuole oggetto di intervento e che al termine dell'uso temporaneo tale edificio potrà restare nella disponibilità del Comune;

Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre delle risorse da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative, e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione/adeguamento nel minor tempo possibile, in modalità compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilità degli edifici stessi e secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero delle strutture scolastiche e della sede municipale del Comune di Teramo come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, nel limite massimo di euro 31.893.088,15;

Ritenuto di individuare, per l'intervento unitario di ricostruzione delle scuole e della sede municipale

di Teramo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Teramo attesta che negli ultimi tre anni ha gestito, come servizio LL.PP., contratti pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a 22.238.667,61 euro e che tale importo è pari al 69% a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione degli edifici del Comune di Teramo e che con riferimento agli importi da porre a base di gara è superiore al 87%;

Considerato che il Comune di Teramo è organizzato con una struttura per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e la ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici. Tale struttura è incardinata nell'area VII – Edilizia ed opera congiuntamente all'Area VI – Lavori Pubblici, per i RUP e il supporto tecnico amministrativo, e all'Area I – Appalti, per la gestione degli affidamenti di servizi e lavori.

Considerato altresì che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Teramo, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

Ritenuto pertanto che il Comune di Teramo presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici e della Sede municipale di palazzo Orsini;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'articolo 8 dell'ordinanza 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - di seguito GSE, di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, anche l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Considerato che l'articolo 2, comma 4 del decreto legge n. 76 del 2020 nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica ed agli interventi su edifici pubblici destinati ad attività istituzionali prevede che *“le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge”* rafforzando pertanto in tali casi la possibilità di derogare le procedure ordinarie;

Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95 e 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo

n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto preliminare o definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;

Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilità, abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di Teramo;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione dell'intervento della Sede municipale di Palazzo Orsini, necessario incrementare le risorse di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza 61 del 2018, per un importo stimato di euro 1.129.154,66;

Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Art. 1

(Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo, nel territorio della Regione Abruzzo, interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nella relazione del sub Commissario Allegato n. 2 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

- 1) *“Scuola dell'infanzia e primaria San Giuseppe”*¹ stima importo come autorizzato ex ordinanza n. 109/2020, euro 6.749.022,48²;
- 2) Scuola dell'infanzia Villa Ripa: stima importo come da progetto definitivo depositato presso l'USR euro 350.000,00;

¹ Intervento ridenominato dall'art. 1 c. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 77 del 23/4/2024.

² Incremento prezzi aggiornato dall'art. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 77 del 23/4/2024.

- 3) *“Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell’agibilità della scuola secondaria di primo grado “Francesco Savini” con un contributo per l’intervento per complessivi euro 8.702.382,22³;*
- 4) Scuola Elementare "De Jacobis": stima previsionale come da scheda CIR euro 2.465.625,00, già autorizzato ex ordinanza 109 del 2020;
- 5) *“aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all’agibilità del complesso edilizio comprendente l’ex monastero di San Giovanni ospitante l’I.S.S.M.C. Gaetano Braga e la chiesa delle benedettine di San Giovanni” con un contributo per l’intervento per complessivi euro 9.544.046,61⁴;*
- 6) Polo Scolastico Molinari: *importo stimato in euro 9.106.123,18⁵;*
- 7) Sede Municipale - Palazzo Orsini: stima previsionale come da scheda CIR euro 6.650.108,54.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell’istruttoria congiunta con il Comune di Teramo e l’USR:

- a) riguardano edifici per i quali è necessario un adeguamento sismico a seguito delle prime riparazioni urgenti ed è in atto un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, nonché delle opere provvisoriale e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;
- b) l’impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attività didattiche, di talché si rende necessario garantire quanto prima al recupero pieno della disponibilità di spazi per le attività scolastiche, in particolare nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- c) la collocazione provvisoria degli uffici comunali in una pluralità di sedi distaccate temporanee crea disorientamento e disagi alla cittadinanza per la frammentazione dei servizi resi al cittadino e grava il Comune dei costi di locazione delle sedi sostitutive, oltre a costituire per la collettività una perdita del valore identitario e simbolico della sede storica.

3. La ricostruzione degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020 per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla

³ Intervento ridefinito dall’art. 1 dell’Ordinanza Speciale n. 92 del 27/12/2024.

⁴ Intervento ridefinito dall’art. 1 dell’Ordinanza Speciale n. 88 del 7/10/2024 precedentemente definito dall’art. 2 c. 1 dell’Ordinanza Speciale n. 54 del 26/7/2023.

⁵ Parole sostituite dall’art. 4 c. 3 dell’Ordinanza Speciale n. 130 del 6/8/2025.

presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati.

4. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonché tra questi e le altre strutture temporanee, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica e amministrativa nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, palestre e altri servizi ospitati in strutture temporanee o altri spazi.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune, l'USR ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2

(Designazione e compiti del sub Commissario)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
 - a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
 - b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
 - c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 7 della presente ordinanza;
 - d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Teramo è individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Teramo è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:

a) che il Comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a 22.238.667,61 euro e che tale importo è pari al 69% a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione degli edifici del Comune di Teramo e che con riferimento agli importi da porre a base di gara è superiore al 87%;

b) che nell'organigramma del Comune di Teramo è presente un'apposita struttura per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma del centro Italia. Tale struttura è incardinata nell'area VII – Edilizia ed opera congiuntamente all'Area VI – Lavori Pubblici, per i RUP e il supporto tecnico amministrativo, e all'Area I – Appalti, per la gestione degli affidamenti di servizi e lavori, rendendosi quindi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4

(Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi)

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.

2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000; a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso nel caso di contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 1, il Soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5

(Disposizioni procedurali e autorizzative per la realizzazione degli interventi)

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge 189 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del medesimo decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
- b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, riferiti esclusivamente alla Sede municipale di Palazzo Orsini, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, *l'affidamento diretto*,⁶
- c) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico

⁶ Parole aggiunte dall'art. 8 c. 7 dell'Ordinanza n. 117 del 29/7/2021.

ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'articolo 97, comma 2 e 2bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza ai fini della validazione degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n.50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere delle scuole e della sede municipale del Comune di Teramo, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga all'articolo 8, comma 7, lettera c), del decreto legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate

all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'articolo 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n.50 del 2016.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2016 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

16. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche, il soggetto attuatore può inserire nel quadro economico degli interventi gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica, considerandole disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente

necessario alla conclusione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza e nel limite del 10% dell'importo dei lavori.

Art. 6

(Interventi su edifici di proprietà mista)

1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprietà pubblica e privata, in presenza di interventi di cui alla presente ordinanza su edifici di proprietà mista pubblica e privata, l'erogazione del contributo relativo agli interventi *sulle parti di proprietà comune*⁷ avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata con imputazione del credito d'imposta al condominio o alla comunione. Alla ricostruzione delle *finiture esclusive di proprietà pubblica*⁸ si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016,
2. Il contributo relativo alle finiture esclusive private è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dal minor onere a carico delle risorse pubbliche già assegnate per gli interventi di cui al presente articolo, restano nella disponibilità del soggetto attuatore e possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 9, *comma 4*⁹.

Art. 7

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque

⁷ Parole sostituite dall'art. 4 c. 2 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 21 del 9/8/2021.

⁸ Parole sostituite dall'art. 4 c. 2 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 21 del 9/8/2021.

⁹ Parole sostituite dall'art. 4 c. 2 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 21 del 9/8/2021.

denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 8

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il

soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Teramo, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. ¹⁰ *Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di "€ 34.349.102,79" ¹¹. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente ordinanza, di importo pari a € 23.441.387,04, trova copertura all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n.109 del 2020, fatto salvo l'importo pari a € 550.000 relativo all'intervento sulla chiesa delle Benedettine di San Giovanni, che trova copertura nell'Ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017; l'intervento di cui al medesimo articolo 1, comma 1, numero 6), di importo stimato pari a € 8.882.303,61, e l'ulteriore spesa per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, a numero 2), come da importo di progetto esecutivo pari a € 119.397,50, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità".*

2. Gli oneri relativi alle parti di proprietà privata della Sede municipale di Palazzo Orsini trovano copertura nelle somme stanziare ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza n. 61 del 2018, e, per euro 1.129.154,66 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

¹⁰ Periodo aggiunto dall'art. 2 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 54 del 26/7/2023, con precedenti parole sostituite dall'art. 8 c. 7 dell'Ordinanza n. 117 del 29/7/2021 e cifra sostituita dall'art. 5 c. 2 dell'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021.

¹¹ Importo modificato dall'art. 4 c. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 130 del 6/8/2025.

3. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:
 - a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Teramo all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
 - b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Teramo.
5. Ai fini di quanto previsto al *comma 4*¹²:
 - a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
 - b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al *comma 4*¹³ non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.
8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo
9. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

¹² Parole sostituite dall'art. 4 c. 2 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 21 del 9/8/2021.

¹³ Parole sostituite dall'art. 4 c. 2 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 21 del 9/8/2021.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini



LEGNINI
GIOVANNI
06.05
.2021
09:40:25
UT

Allegato 1 all'Ordinanza Speciale n..... del6 6 maggio 2021							
COMUNE DI TERAMO							
	Opera		Soggetto Attuatore	Importo		Finanziamento	
	CUP	Descrizione		Stima da scheda C.I.R.	Stima aggiornata da progetto	Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020	Risorse contabilità speciale ex art.4, co.3, D.L. n. 189 del 2016
1	D49F1800057000	Istituto Musicale "G. Braga" - (Ex Monastero di "San Giovanni")	Comune di Teramo	€ 5.015.400,00		€ 5.015.400,00	
2	D48E1800024000	Scuola Media "Francesco Savini"	Comune di Teramo	€ 4.414.878,00		€ 4.414.878,00	
3	D41B21000730001	Plesso scolastico "Renato Molinari"	Comune di Teramo	€ 8.882.303,61			€ 8.882.303,61
4	D48E18000250002	Scuola Elementare "De Jacobis"	Comune di Teramo	€ 2.465.625,00		€ 2.465.625,00	
5	D42J17000050002	<i>"Scuola dell'infanzia e primaria San Giuseppe" ¹</i>	Comune di Teramo	€ 4.114.773,00	€ 6.749.022,48	€ 4.114.773,00	€ 2.634.249,48
6	D49H17000130002	Scuola dell'infanzia Villa Ripa	Comune di Teramo	€ 230.602,50	€ 350.000,00	€ 230.602,50	€ 119.397,50

¹ Intervento ridenominato con incremento importo dall'art. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 77 del 23/4/2024.

7	D48B18000290002	Sede Municipale di Palazzo Orsini	Comune di Teramo	€ 6.650.108,54		€ 9.106.123,18	
				TOTALE PARZIALE		€ 22.891.387,04	€ 11.635.950,59
						TOTALE	€ 34.527.337,63



ORDINANZA SPECIALE COMUNE DI TERAMO

Allegato 2



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Aprile 2021



RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE COMUNE DI TERAMO

Sommario

1	Premessa	2
2	Contesto e Opere	3
3	Criticità e urgenza	4
3.1	Aspetti Generali e di Contesto.....	4
3.2	Valutazione Specifica della Priorità	5
4	Valutazione dell Opere Pubbliche.....	9
4.1	Scuola Dell'infanzia Ed Elementare "San Giuseppe".....	9
4.2	Scuola dell'Infanzia Villa Ripa	12
4.3	Scuola Media "Francesco Savini"	15
4.4	Scuola Elementare "De Jacobis"	17
4.5	Ex Monastero di S. Giovanni - I.S.S.M.C. "G. Braga" e Scuola dell'Infanzia.....	20
4.6	Polo scolastico "Molinari"	23
4.7	Palazzo Orsini, sede Municipale	25
5	Costo degli Interventi.....	29
5.1	Stima dei Costi.....	29
5.2	Gestione Finanziaria.....	30
6	Misure di Accellerazione	31
6.1	Progettazione e Autorizzazione.....	31
6.2	Affidamento di Servizi e Lavori	31
6.3	Esecuzione dei Lavori	32
6.4	Gestione e Monitoraggio degli Interventi.....	32
7	Attuazione degli Interventi.....	33
7.1	Soggetto Attuatore	33
7.2	Cronoprogrammi.....	33
7.3	Fasi Temporanee	35
8	Conclusioni.....	36



1 PREMESSA

Ai sensi dell'art.11 c.2 del D. L. n. 76/2020, conv. con mod. con L. n. 120/2020, il Commissario Straordinario ha, tra gli altri, il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici 2016/2017, al fine di disporre le misure acceleratorie necessarie a garantire la loro più rapida ed efficace attuazione. Tale compito è declinato dall'Ordinanza 110/2020 che individua criteri e modalità dell'azione Commissariale, introducendo l'Ordinanza Speciale, quale strumento di statuizione di procedure e organizzazione.

Secondo quanto previsto nell'Ordinanza 110/2020 al fine di ripristinare il territorio nel suo aspetto fisico e nelle sue funzioni sociali ed economiche, per gli interventi riconosciuti critici ed urgenti che divengono volano per il processo complessivo, è ragionevole operare la messa in atto di modalità accelerate di attuazione, anche definendo procedure semplificate e accelerate per l'intera filiera dei processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione all'approvazione, dall'affidamento di lavori e servizi alla costruzione.

La presente relazione, allegata all'Ordinanza Speciale Comune di Teramo, riferisce circa gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo e con il Comune di Teramo, per l'individuazione delle opere la cui ricostruzione o ripristino assume carattere di particolare urgenza e criticità, in relazione a funzioni e caratteristiche proprie o all'interconnessione con la ricostruzione del tessuto sociale ed economico della città e del territorio.

Questo ponendo la visione complessiva della ricostruzione, unitaria e coordinata, come cardine del processo.

Nel seguito, dunque, viene descritto il contesto da cui origina la richiesta del Comune di Teramo di Ordinanza Speciale, valutate le opere dallo stesso proposte ed analizzate in termini di priorità e costi. Viene altresì proposto un quadro di misure acceleratorie e definiti i cronoprogrammi conseguenti la sua adozione.

L'Amministrazione Comunale di Teramo, per la valutazione degli interventi proposti, ha predisposto alcuni documenti comprovanti: la capacità propria organizzativa in relazione alle funzioni di soggetto attuatore, i quadri economici di intervento, la stima dei tempi relativi alle procedure e alle fasi di progettazione e realizzazione dei singoli interventi.

Il Sub Commissario e il personale della struttura Commissariale, anche con l'ausilio dell'USR Abruzzo, hanno effettuato sopralluoghi e incontri tecnici nei mesi di Febbraio e Marzo 2021, con l'obiettivo di acquisire consapevolezza dei luoghi, notizie, atti e documenti utili ad inquadrare il quadro di esigenze e individuare priorità d'azione.



2 CONTESTO E OPERE

Il territorio di Teramo è stato fortemente impattato dagli eventi sismici del 2016. In città, danni rilevanti si riscontrano al patrimonio edilizio scolastico, con conseguenti gravi disagi a carico della popolazione scolastica e delle relative famiglie. Particolarmente danneggiato è risultata anche la sede del Municipio, oggi inagibile, i cui uffici sono stati provvisoriamente dislocati in una pluralità di sedi distaccate di ridotta dimensione con conseguenti disagi connessi alla dispersione di servizi e attività.

Proprio per queste tipologie di opere, il Comune di Teramo con nota prot. 3466 del 18.01.2021 del Sindaco di Teramo, ha richiesto l'attivazione dei poteri speciali previsti dall'Ordinanza 110/2020, per tramite di una specifica Ordinanza Speciale, al fine di pervenire ad una immediata attuazione della loro ricostruzione, riparazione o messa in sicurezza.

In particolare, le Opere analizzate e inserite in ordinanza sono:

- Scuola dell'infanzia ed elementare "San Giuseppe;
- Scuola dell'infanzia Villa Ripa;
- Scuola Media "Francesco Savini";
- Scuola Elementare "De Jacobis";
- Ex monastero di S. Giovanni - I.S.S.M.C. "G. Braga", Scuola dell'Infanzia, Scuola Corale "G. Verdi";
- Palazzo Orsini, sede municipale;
- Polo Scolastico Molinari;

Le prime 6 opere risultano comprese nel Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020, mentre l'ultima costituisce una nuova e ulteriore segnalazione del Comune di Teramo.

Date le funzioni che questi edifici svolgono, esclusivamente vocate ad offrire servizi per il cittadino e per la collettività, appare effettivamente opportuno che il ripristino debba essere accelerato e reso prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della città. Questo anche per loro caratteri culturali e simbolico-identitari, anche atteso che alcuni risultano posti sotto tutela per il loro valore quale patrimonio architettonico-paesaggistico.

E' utile evidenziare che per il completo ripristino della vivibilità dei centri urbani il diritto all'istruzione e la disponibilità di adeguati spazi per lo svolgimento della stessa, sono principio basilare dei servizi minimi essenziali per il cittadino. Infatti, tra i connotati noti per la classifica dalle città, in termini di condizioni di vita offerte, emergono in primis le condizioni relative all'opportunità di istruzione e formazione.



3 CRITICITÀ E URGENZA

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è possibile identificare, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci gli interventi o opere pubbliche, urgenti e di particolare criticità, nonché gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani, di cui è necessario procedere all'immediata attuazione.

Per queste opere, ai sensi dell'Ordinanza 110/2020 è possibile stabilire procedure accelerate di progettazione, autorizzazione, appalto ed esecuzione, anche in deroga alle normative vigenti.

Risulta dunque requisito necessario per l'inserimento di un'opera pubblica nell'alveo di una Ordinanza Speciale, riconoscerne i caratteri specifici di urgenza e criticità in relazione al più ampio contesto della ricostruzione pubblica nei Comuni del cratere sismico.

La nota prot. 3466 del 18.01.2021 del Comune di Teramo, identifica le opere pubbliche ritenute urgenti e critiche, necessarie alla piena ricostruzione delle città, anche indicando quelle che tra queste assumono particolare priorità di realizzazione.

Le analisi condotte la Comune, formalizzate nelle scelte espresse, di per sé attestano l'importanza degli interventi identificati, correlata all'alto interesse pubblico di una ricostruzione veloce e armonica del tessuto sociale ed economico della città.

Si è tuttavia ritenuto opportuno procedere ad un'analisi ulteriore dei caratteri di urgenza e criticità delle singole opere, valutando aspetti generali connessi alla ricostruzione degli edifici pubblici, ma anche formulando un metodo quali-quantitativo che, seppur semplificato, stabilisca parametri univoci ed oggettivi di giudizio, in grado di esplicitare e ponderare gli attributi propri dei differenti interventi di ricostruzione in relazione agli obiettivi dell'azione Commissariale.

3.1 ASPETTI GENERALI E DI CONTESTO

Come indicato in premessa, l'Ordinanza Speciale ha come oggetto la ricostruzione delle opere pubbliche del Comune di Teramo, costituite nello specifico da 5 complessi Scolastici e la sede Municipale.

Come noto, già l'art. 14 c.3 del D.L. 189/2016 e s.m.i., norma di indirizzo per la ricostruzione post-sisma nel centro Italia, stabilisce la priorità della ricostruzione degli edifici scolastici tra gli interventi sul patrimonio pubblico, in ragione dell'elevato valore della funzione pubblica delle istituzioni educative e ruolo sociale a queste associato.

Nel caso specifico del Comune di Teramo, l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, nonché rischio di spopolamento e abbandono degli studi da parte della popolazione, oltreché ricadute economiche negative per le attività commerciali di prossimità. Tale situazione risulta peraltro aggravata dall'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, che rende ulteriormente necessaria la disponibilità di adeguati spazi per l'attività educativa.



Conseguentemente, la ricostruzione delle scuole del Comune di Teramo riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, ai docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative e di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono.

L'ultimo intervento riguarda invece il palazzo storico sede del Municipio, sito in piazza Orsini, chiuso in quanto risultato per buona parte inagibile. Questo edificio è soggetto ad un crescente e progressivo ammaloramento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione. Inoltre, le opere provvisorie di messa in sicurezza, realizzate a seguito degli eventi, risultano ancora oggi ben visibili sulle facciate e sulla piazza, con un impatto fortemente negativo sulla collettività in termini di percezione di sicurezza e di rinascita della città. Occorre, pertanto, procedere con immediatezza alla riparazione dei danni ed al miglioramento sismico per poter restituire l'edificio alla sua storica funzione.

La ricostruzione della sede municipale di Palazzo Orsini riveste, dunque, carattere di urgenza, per riallocare nella sede storica gli uffici comunali, associando al recupero di funzionalità pubblica il recupero del valore identitario e simbolico della sede, nonché per superare l'attuale frammentazione degli uffici comunali in diverse sedi distaccate, che crea disorientamento e disagio alla cittadinanza, nonché per eliminare i costi di locazione delle sedi sostitutive.

Occorre infine evidenziare, che gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisoria con conseguente rischio di ulteriore danneggiamento degli edifici e pericolo per la pubblica incolumità.

3.2 VALUTAZIONE SPECIFICA DELLA PRIORITÀ

Come premesso, partendo da questa analisi di contesto, si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione puntuale delle singole opere al fine di inquadrarle nel quadro delle esigenze connesse al complesso delle attività di ricostruzione del centro storico e delinearne i caratteri di urgenza e criticità in relazione a obiettivi specifici, ma riconoscibili di valenza generale nel ripristino del danneggiamento occorso nei diversi Comuni ricompresi all'interno del cratere sismico.

Trattandosi di interventi di varia tipologia e finalità, complessivamente tesi alla ricostruzione della città, ma in differenti modalità, ci si è orientati verso una valutazione quali-quantitativa che comprenda e consideri la totalità delle azioni, siano esse di restituzione di identità o di funzionalità dei luoghi, piuttosto che di salvaguardia, con un criterio al contempo rappresentativo del caso specifico e correlato alla strategia d'insieme.

La valutazione delle priorità nella trasformazione urbana e territoriale costituisce, infatti, un problema complesso che, per poter essere risolto, necessita della simultanea considerazione di un ampio spettro di aspetti comprendenti sia elementi tecnici, basati su osservazioni empiriche, sia elementi non tecnici, basati su valori sociali, in base ad una visione pluralistica e sistemica del problema.



A tal fine ci si è orientati verso un'analisi multicriteri, in grado di fornire una base razionale a problemi di scelta caratterizzati da differenti obiettivi e criteri. In particolare, si è utilizzato un metodo di analisi a processo gerarchico che consente prevalentemente di assegnare una priorità ad una serie di alternative decisionali, mettendo in relazione criteri caratterizzati da valutazioni qualitative e quantitative e quindi non direttamente confrontabili, combinando scale multidimensionali di misure in una singola scala di priorità. Uno strumento che si caratterizza come lo sviluppo generalizzato della più semplice analisi lineare e si configura come particolarmente indicato per affrontare problemi decisionali complessi, difficilmente rappresentabili mediante uno schema lineare in quanto comprendenti dipendenze, interazioni e retroazioni.

Il metodo si basa sulla scelta di due obiettivi ritenuti fondanti i principi dell'azione Commissariale per la ricostruzione dei centri abitati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, rispetto ai quali misurare il valore dell'intervento in termini di priorità, intesa come sintesi di urgenza e criticità:

- **la rinascita della città**, intesa come tessuto sociale ed economico fondante la vita dell'agglomerato urbano;
- **la velocità della ricostruzione**, intesa come efficacia ed efficienza dei processi di ricostituzione fisica dell'edificato e degli spazi urbani.

Per ciascuno di questi due obiettivi strategici sono stati identificati tre criteri specifici, che descrivono gli aspetti ritenuti rilevanti, attribuendo ad essi un punteggio di importanza relativa tramite l'assegnazione di un peso percentuale.

In relazione all'obiettivo di agevolare e accelerare la rinascita della città, sono stati identificati i seguenti criteri:

1 - Ripristino della funzione pubblica

Il criterio valuta la rilevanza della funzione pubblica che l'opera assolve nella città, anche in relazione all'essenzialità dei servizi pubblici alla persona o alla collettività che la sua realizzazione ripristina in disponibilità.

2 - Ricostituzione di valore identitario per la comunità

La ricostruzione dell'identità di un luogo si fonda sulla ricostituzione di alcuni elementi simbolici e peculiari che costituiscono valore differenziato rispetto al quotidiano utile, ma di spiccata caratura. Il criterio valuta dunque la rilevanza dell'opera come simbolo identitario della comunità, anche in relazione all'effetto di volano sulla ricostruzione che la sua realizzazione può indurre, in termini di percezione di rinascita della città e di volontà di riappropriarsi dei luoghi e della vita in città.

3 - Rilancio sociale ed economico

Il criterio valuta le ricadute potenziali sulla città connesse alla realizzazione dell'opera, in termini di rilancio dello sviluppo di attività economiche, sociali e di aggregazione, motore della reale ricostituzione del tessuto sociale ed economico che rende viva una città.

In relazione all'obiettivo di massimizzare la velocità della ricostruzione, sono stati identificati i seguenti criteri:



4 - Salvaguardia del valore culturale, artistico e paesaggistico

Il criterio valuta la necessità di una tempestiva salvaguardia del valore culturale, artistico o paesaggistico dell'opera o dei beni in essa contenuti, anche in relazione all'eventuale permanere di un'esposizione a rischio di deterioramento per l'azione di agenti esogeni o fenomeni naturali, nonché all'eventuale ammaloramento di strutture provvisionali di messa in sicurezza (puntellature in legno, tirantature in acciaio, cerchiature in fasce di poliestere), atteso il tempo trascorso dalla loro realizzazione.

5 - Propedeuticità per la ricostruzione

Il criterio valuta l'improcrastinabilità di alcuni interventi in quanto prodromici o strumentali alla realizzazione di altri e ulteriori interventi di ricostruzione dell'edificato pubblico o privato della città.

6 - Ottimizzazione dei processi di cantierizzazione della ricostruzione

Il criterio valuta l'utilità di una realizzazione anticipata dell'opera al fine di ottimizzare l'ordinato sviluppo delle fasi di successiva cantierizzazione della città o al fine di prevenire l'ammaloramento e la manutenzione di opere provvisionali di messa in sicurezza.

Questi criteri riferiscono complessivamente a valutazioni qualitative e quantitative tra loro differenti, ma interagenti e correlate, ancorché non direttamente confrontabili. Si è quindi espressa l'importanza relativa che ciascuno assume nel conseguimento dell'obiettivo di riferimento, assegnando un peso normalizzato su una scala da 0 a 1, come riportato nella tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.3
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1
	Rilancio Sociale ed Economico	0.2
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.1
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1

I punteggi da utilizzare per il giudizio su ciascun criterio, e quindi in generale per il conseguimento degli obiettivi posti, sono, in linea di massima, arbitrari e corrispondono al numero di livelli qualitativi che si è inteso considerare. In particolare, si è considerata una scala di valutazione che varia da 0 a 5, dove ogni livello della scala corrisponde alla valutazione di seguito riportata.



Giudizio di Conseguimento	Punteggio
Assente	0
Basso	1
Percettibile	2
Significativo	3
Rilevante	4
Elevato	5

La valutazione ponderata si fonda così su obiettivi strategici chiari, e su criteri riconoscibili ed oggettivi, i cui valori costituiscono elemento di distinzione della priorità di intervento, intesa come urgenza e criticità nella realizzazione delle opere.

Nel rapporto ponderato tra criterio e giudizio di conseguimento si ottiene un risultato variabile tra 0 e 5. Un valore superiore a 2.5, risultante dunque nella metà superiore del range di variazione, viene ritenuto rispondere ai requisiti di urgenza e criticità per l'inserimento dell'opera nell'Ordinanza Speciale.

Questo metodo di analisi viene quindi applicato alle singole opere di cui si prevede l'inserimento in ordinanza, illustrandone dettagli e risultati nel capitolo successivo, unitamente ad una sintetica descrizione dell'intervento.



4 VALUTAZIONE DELL'OPERE PUBBLICHE

4.1 SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE "SAN GIUSEPPE"

4.1.1 Descrizione

L'edificio, alla data del sisma, ospitava al suo interno una scuola primaria della consistenza di 13 aule, ospitava 280 alunni ma con una capienza di una ricettività di 325 persone, ed una scuola dell'infanzia della consistenza di 8 aule di lezione e 3 aule adibite a spazi ricreativi, che ospitava 75 bambini. All'interno dell'edificio era presente anche una palestra attrezzata.

Il fabbricato è posto nel centro storico della città di Teramo, a ridosso del vecchio stadio comunale e non lontano dalle chiese di San Domenico e del Santo Spirito.

L'edificio costituito da due corpi di fabbrica (A e B) ed occupa l'intero lotto, della superficie di circa 4096 mq, delimitato da via San Giuseppe e via dei Funari, l'accesso principale avviene da quest'ultima via.

Il corpo A, dedicato agli spazi per l'istruzione, è costituito da un piano seminterrato, due piani fuori terra e un torrino dove è ubicato un piccolo archivio; in pianta ha una forma regolare a "C". Il corpo B, che ospitava la palestra, i bagni e gli spogliatoi, si sviluppa su di un solo piano fuori terra, con pianta rettangolare che collega le ali della "C" formata dall'edificio principale.

Il progetto dell'edificio fu redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Teramo nel 1946. Nel 1947 all'avvio dei lavori la ditta costruttrice effettuò una perizia di variante al sistema di fondazioni, sostituendo archi e pilastri previsti in progetto con pali trivellati di conglomerato cementizio collegati in sommità da intelaiature in cemento armato. Una ulteriore perizia suppletiva sarà prodotta dall'Ufficio Tecnico di Teramo nel 1948 per la costruzione di un cunicolo di drenaggio intorno all'edificio.

La struttura portante di entrambi i corpi di fabbrica è in muratura realizzata principalmente con mattoni pieni; il solaio di copertura della palestra è costituito da un reticolo di travi principali e secondarie con soletta in c.a., mentre i solai di piano del corpo di fabbrica A sono realizzati in latero-cemento, dello spessore medio stimato in 20- 24 cm., con nervature parallele aventi interasse di circa 45 cm. La struttura di copertura è realizzata a padiglione con capriate in legno e tiranti sia in legno che in acciaio. Il manto di copertura è realizzato con tegole marsigliesi. Non si riscontra la presenza dei cordoli di piano, né tanto meno la presenza di travi di collegamento dei maschi murari.

Il terreno su cui sorge l'edificio è caratterizzato da andamento in leggero declivio verso il campo da gioco, per cui alcune porzioni del fabbricato risultano seminterrate e le pareti perimetrali portanti sono a diretto contatto con il terreno circostante. Tale situazione ha determinato una presenza continua di umidità all'interno della struttura muraria che in tempi prolungati potrebbe pregiudicare seriamente la capacità portante della muratura stessa.

I lavori strutturali sono stati completati nel 1951 e nell'anno seguente venne presentato un "*progetto per il completamento dell'Edificio Scolastico Elementare per il quartiere di Porta Romana in Teramo*" per la realizzazione degli impianti termici, sanitari, elettrici ed illuminazione, della cucina per il refettorio, dei



pavimenti al piano seminterrato della scuola e della palestra, delle tinteggiature e finiture sull'intero edificio.

L'edificio è stato dichiarato inagibile e chiuso a tempo indeterminato con Ordinanza del Sindaco n. 409 del 13.11.2016 e le attività didattiche venivano trasferite presso la scuola "Molinari".

Risulta di interesse culturale ai sensi degli art. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004.

L'intervento previsto è quello di adeguamento sismico, ai sensi del prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. .8.4.2. e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevedono anche interventi di efficientamento energetico, per la verifica dei requisiti acustici, di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento dell'edificio ai sensi del D.P.R. 01.08. 2011, n 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.



Inquadramento su ortofoto



Facciata



Prospetti

4.1.2 Valutazione

Si sintetizzano nella tabella seguente i risultati dell'istruttoria, condotta congiuntamente a Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in termini di giudizio di conseguimento degli obiettivi assunti, sulla base dei criteri di valutazione scelti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	L'edificio assolve ad una elevata funzione pubblica quale spazio per l'istruzione infantile e primaria, servizi di pubblica utilità per la città.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un rilevante valore simbolico ed identitario per la comunità in ragione della funzione scolastica, che permea il quotidiano della vita in città. Rappresenta elemento di riferimento per le famiglie e gli abitanti di Teramo in generale, anche per la sua collocazione in stretta prossimità del centro del Comune.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio, attesa anche la sua dimensione e capienza, oltre che la sua funzione di sede di servizi educativi, costituisce elemento



		aggregativo per la città. La sua ricostruzione ha valore significativo nel coadiuvare la ricostituzione del tessuto sociale ed economico della città, anche favorendo le attività commerciali e di servizi di prossimità.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio risulta vincolato con interesse culturale ai sensi degli art. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004, per tal motivo non è possibile effettuare demolizione e ricostruzione ex novo e l'intervento dovrà tendere al rispetto delle caratteristiche dell'edificio e del contesto. Per i valori culturali ed architettonici riconosciuti alla struttura, nella rimessa in funzione dell'edificio, attraverso l'intervento di ricostruzione, si conforma come significativa salvaguardia del valore culturale e paesaggistico.
	Propedeuticità di Ricostruzione	La ricostruzione dell'edificio non è propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Non essendo previsti altri cantieri nelle ristrette vicinanze, la ricostruzione dell'edificio non costituisce ottimizzazione della cantierizzazione.

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.3	5	1.5
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	4	0.4
	Rilancio Sociale ed Economico	0.2	3	0.6
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	3	0.6
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.1	0	0.0
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	0	0.0
TOTALE				3.1

4.2 SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA RIPA

4.2.1 Descrizione

L'edificio, alla data del sisma, era sede della scuola dell'infanzia Villa Ripa e presentava 28 studenti a fronte di una capacità ricettiva di 75. E' situato nel Comune di Teramo in Frazione Villa Ripa.

Il Plesso scolastico, realizzato intorno al 1963, ha una superficie di circa 277 mq su un lotto della superficie complessiva di 1530 mq. L'edificio è costituito da un unico piano fuori terra, rialzato di circa 70 cm e circondato da un piazzale. Internamente è composto dai locali dell'atrio di ingresso, delle tre aule, della cucina, dei servizi e della centrale termica.

In pianta ha una forma riconducibile ad un rettangolo caratterizzato però da sporgenze, rientranze e discontinuità della muratura portante che lo rendono sensibile agli eventi sismici. La struttura portante è in muratura realizzata principalmente con mattoni pieni; il tetto è a due falde inclinate con manto di copertura in laterizio sovrastante un solaio in latero-cemento, dello spessore medio stimato in 20- 24 cm.

L'edificio è stato dichiarato inagibile e chiuso a tempo indeterminato con Ordinanza del Sindaco n. 409 del 13.11.2016 con il trasferimento delle attività scolastiche presso la scuola dell'infanzia Fornaci Cona.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato redatto come adeguamento sismico, ma a seguito del parere del Genio Civile che lo ha classificato invece come miglioramento sismico, si è reso necessario riformulare il progetto con raggiungimento del coefficiente di protezione sismica superiore all'unità. Tale adeguamento ha portato ad un incremento dei costi.



Inquadramento su ortofoto



Prospetti



4.2.2 Valutazione

Si sintetizzano nella tabella seguente i risultati dell'istruttoria, condotta congiuntamente a Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in termini di giudizio di conseguimento degli obiettivi assunti, sulla base dei criteri di valutazione scelti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	L'edificio assolve ad una elevata funzione pubblica quale spazio per l'istruzione primaria a servizio di pubblica utilità per l'intera frazione di Villa Ripa.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un rilevante valore simbolico ed identitario per la comunità in ragione della funzione scolastica, che permea il quotidiano della vita in città. Rappresenta elemento di riferimento per le famiglie e gli abitanti della frazione del Comune.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio ha una funzione aggregativa per la frazione e la sua ricostruzione favorisce in modo certamente percettibile la ricostituzione delle abitudini sociali di vita della città.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio non risulta vincolato. Il fabbricato presenta le caratteristiche architettoniche tipiche del periodo della sua realizzazione, anni 60. Per le funzioni svolte all'interno dell'edificio risulta intrinseco, ancorché basso, il criterio di salvaguardia del valore culturale.
	Propedeuticità di Ricostruzione	La ricostruzione dell'edificio non è propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Non essendo previsti altri cantieri nelle ristrette vicinanze, la ricostruzione dell'edificio non costituisce ottimizzazione della cantierizzazione.

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.3	5	1.5
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	4	0.4
	Rilancio Sociale ed Economico	0.2	2	0.4
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	1	0.2
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.1	0	0.0
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	0	0.0
TOTALE				2.5

4.3 SCUOLA MEDIA "FRANCESCO SAVINI"

4.3.1 Descrizione

L'edificio, alla data del sisma, ospitava al suo interno la scuola media "Francesco Savini". E' situato nella città di Teramo e confina a giro con via G. pascoli, via L. Brigiotti, via G. Carducci e via G. Milli.

Si sviluppa su tre livelli a quote sfalsate. E' costituito da un unico corpo di fabbrica avente tre piani fuori terra più sottotetto non praticabile e alcuni locali seminterrati di circa 210mq. La forma è di un rettangolo regolare, avente dimensioni pari a circa 1.400 mq per piano ed altezze interne superiori a 3,50 m, con la sola esclusione del piano sottotetto.

La superficie coperta complessiva dei vari livelli del fabbricato in pianta è pari a 4,410 mq per una volumetria globale di circa 14.322 mc. La struttura portante, con muratura di notevole spessore, è in pietrame per il piano seminterrato, il piano terra e il primo piano, in muratura di mattoni pieni con giunti in malta bastarda per il secondo piano. La realizzazione risulta di epoca antecedente il 1919, ristrutturata e sopraelevata negli anni '50.


L'edificio è stato dichiarato inagibile e chiuso a tempo indeterminato con Ordinanza del Sindaco n. 409 del 13.11.2016.

Risulta di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma I, del d.lgs. n. 42/2004, con decreto di dichiarazione di interesse culturale n. 2201735 del 23. 60.2008. Inoltre, l'area di sedime è di interesse archeologico e necessita di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016.

L'intervento previsto è quello di miglioramento sismico ai sensi del prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2. e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevedono anche interventi di efficientamento energetico, per la verifica dei requisiti acustici, di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento dell'edificio ai sensi del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.



Inquadramento planimetrico



Planimetria piano terra



Prospetti

4.3.2 Valutazione

Si sintetizzano nella tabella seguente i risultati dell'istruttoria, condotta congiuntamente a Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in termini di giudizio di conseguimento degli obiettivi assunti, sulla base dei criteri di valutazione scelti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	L'edificio assolve ad una elevata funzione pubblica quale spazio per l'istruzione primaria servizio di pubblica utilità per la città.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un rilevante valore simbolico ed identitario per la comunità in ragione della funzione scolastica, che permea il quotidiano della vita in città. Rappresenta elemento di riferimento per le famiglie e gli abitanti di Teramo in generale, anche per la sua valenza culturale.
	Rilancio Sociale ed Economico	Ha una significativa funzione aggregativa per la città. La sua ricostruzione favorisce in modo rilevante la ricostituzione del tessuto sociale ed economico della città, anche favorendo le attività commerciali e di servizi di prossimità.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio risulta vincolato con interesse culturale ai sensi degli art. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004, per tal motivo non è possibile effettuare demolizione e ricostruzione ex novo ma si procederà con consolidamento e ripristino, nonché miglioramento sismico dell'edificio esistente. Per i valori culturali ed architettonici riconosciuti alla struttura, la ricostruzione dell'edificio, con il ripristino delle funzionalità e



		dell'accesso allo stesso, atteso lo stato di conservazione e di messa in sicurezza, si conforma come rilevante salvaguardia del valore culturale e paesaggistico.
	Propedeuticità di Ricostruzione	La ricostruzione dell'edificio non è propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Non essendo previsti altri cantieri nelle ristrette vicinanze, la ricostruzione dell'edificio non costituisce ottimizzazione della cantierizzazione.

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.3	5	1.5
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	4	0.4
	Rilancio Sociale ed Economico	0.2	3	0.6
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	4	0.8
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.1	0	0.0
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	0	0.0
TOTALE				3.3

4.4 SCUOLA ELEMENTARE "DE JACOBIS"

4.4.1 Descrizione

L'edificio, alla data del sisma, ospitava al suo interno la scuola elementare "De Jacobis" con 114 alunni iscritti. E' situato nella città di Teramo in via De Jacobis a circa 2km dal centro urbano.

L'edificio con volume lordo complessivo di 6,701,20 mq è di forma poligonale, con dimensione longitudinale massima pari a 27,80 m circa e dimensione trasversale massima pari a 25,00 m circa. Si sviluppa su quattro livelli, dei quali tre fuori terra e uno seminterrato, si aggiunge il torrino del vano scala con uscita sul terrazzo di copertura. Il piano seminterrato, piano terra e primo piano hanno superficie compresa tra i 600 e 650 mq e altezza tra 3,30 e 3,50 m, il secondo piano ha superficie 50 mq e altezza 2,70 m.

Il lotto sul quale si sviluppa il fabbricato è di circa 4,096 mq e risulta perimetrato con recinzione di pertinenza e doppio cancello di accesso su unica via de Jacobis. La struttura portante del plesso è in cemento armato con telai parziali nelle due direzioni ortogonali ed orizzontamenti costituiti da solai in


cemento armato di altezza variabile da 20 a 25 cm. Le fondazioni sono state realizzate con plinti isolati collegati tra loro da travi 30x50.

L'edificio è stato dichiarato "parzialmente inagibile" con scheda AeDES n. 002 del 23/01/2017, redatta dalla squadra n. 1559 e chiuso a tempo indeterminato.

L'intervento previsto è quello di miglioramento sismico ai sensi del prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2. e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevedono anche interventi di efficientamento energetico, per la verifica dei requisiti acustici, di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento dell'edificio ai sensi del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.



Inquadramento planimetrico



Vista in pianta del lotto



Prospetti



4.4.2 Valutazione

Si sintetizzano nella tabella seguente i risultati dell'istruttoria, condotta congiuntamente a Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in termini di giudizio di conseguimento degli obiettivi assunti, sulla base dei criteri di valutazione scelti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	L'edificio assolve ad una elevata funzione pubblica quale spazio per l'istruzione primaria servizio di pubblica utilità per la città.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un rilevante valore simbolico ed identitario per la comunità in ragione della funzione scolastica, che permea il quotidiano della vita in città. Rappresenta elemento di riferimento per le famiglie e gli abitanti di Teramo in generale.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio ha una significativa funzione aggregativa per la città. La sua ricostruzione favorisce in modo rilevante la ricostituzione del tessuto sociale ed economico della città, anche favorendo le attività commerciali e di servizi di prossimità.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio non risulta vincolato. Il fabbricato presenta le caratteristiche architettoniche tipiche del periodo della sua realizzazione, anni 60. Per le funzioni svolte all'interno dell'edificio risulta intrinseco, ancorché basso, il criterio di salvaguardia del valore culturale.
	Propedeuticità di Ricostruzione	La ricostruzione dell'edificio non è propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Non essendo previsti altri cantieri nelle ristrette vicinanze, la ricostruzione dell'edificio non costituisce ottimizzazione della cantierizzazione.

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.3	5	1.5
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	4	0.4
	Rilancio Sociale ed Economico	0.2	3	0.6
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	1	0.2
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.1	0	0.0
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	0	0.0
TOTALE				2.7

4.5 EX MONASTERO DI S. GIOVANNI - I.S.S.S.M.C. "G. BRAGA" E SCUOLA DELL'INFANZIA

4.5.1 Descrizione

L'edificio, alla data del sisma, ospitava al suo interno una scuola dell'infanzia, l'I.S.S.S.M.C. "Gaetano Braga" e la scuola Corale "G. Verdi". E' situato nella città di Teramo e confina a giro con piazza Giuseppe Verdi, via Stazio e via Sant'Antonio. Ad esso sono annessi la Chiesa di San Giovanni e alcuni locali ad uso rettoriale, attualmente di proprietà del FEC (Fondo Edifici di Culto), con accesso da via Stazio.



L'edificio si sviluppa su più livelli a quote sfalsate. E' costituito da un unico corpo di fabbrica avente tre piani fuori terra più sottotetto non praticabile, di forma rettangolare, avente dimensioni pari a circa 1.100 mq per piano ed altezze interne superiori a 3,50 m, con la sola esclusione del piano sottotetto.

La superficie coperta complessiva dei vari livelli del fabbricato in pianta è pari a 5,777 mq per una volumetria globale di circa 14.000 mc. La struttura portante, realizzata e modificata a più riprese e in più epoche a partire dal XIV secolo e fino al 1960, è in muratura, prevalentemente in pietrame, su fondazioni dirette realizzate tramite un approfondimento delle stesse mura a quote inferiori. Gli orizzontamenti sono costituiti da volte a crociera e volte a botte in mattoni pieni per la quasi totalità dell'edificio, con presenza di alcuni tiranti metallici al piano terra.


L'edificio è stato dichiarato inagibile e chiuso a tempo indeterminato con Ordinanza del Sindaco n. 174 del 16.09.2016

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, con nota prot. n. 63002 del 16.10.2019 è stata avviata la procedura finalizzata alla verifica dell'interesse culturale dell'edificio. Inoltre, l'area di sedime è di interesse archeologico e necessita di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016.

L'intervento previsto è quello di miglioramento sismico ai sensi del prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2. e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevedono anche interventi di efficientamento energetico, per la verifica dei requisiti acustici, di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento dell'edificio ai sensi del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.



Inquadramento planimetrico



Facciate e chiosstro

4.5.2 Valutazione

Si sintetizzano nella tabella seguente i risultati dell'istruttoria, condotta congiuntamente a Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in termini di giudizio di conseguimento degli obiettivi assunti, sulla base dei criteri di valutazione scelti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	L'edificio assolve ad una funzione pubblica rilevante quale spazio per l'istruzione primaria e di formazione musicale, servizi di pubblica utilità per la città.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento assume un significativo valore simbolico ed identitario per la comunità in ragione della funzione scolastica, che permea il quotidiano della vita in città. Rappresenta elemento di riferimento per le famiglie e gli abitanti di Teramo in generale, anche per la sua collocazione in stretta prossimità del centro del Comune
	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio funzione sociale rilevante per il ripristino dei servizi educativi. Costituisce volano economico anche per le attività di prossimità e quelle correlate alla formazione musicale ed alla musica in genere. Ha una funzione aggregativa rilevante per la città, la sua ricostruzione favorisce in modo rilevante la ricostituzione del

		tessuto sociale ed economico della città.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio risulta vincolato con interesse culturale ai sensi degli art. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004, per tal motivo non è possibile effettuare demolizione e ricostruzione ex novo ma si procederà con consolidamento e ripristino, nonché miglioramento sismico dell'edificio esistente. In ragione dei valori rappresentati, a seguito dei danneggiamenti occorsi sono state disposte opere provvisorie per la messa in sicurezza della struttura, le quali, atteso il lungo tempo trascorso, risultano deteriorate. Per i valori culturali ed architettonici riconosciuti alla struttura, la ricostruzione dell'edificio, con il ripristino delle funzionalità e dell'accesso allo stesso, atteso lo stato di conservazione e di messa in sicurezza, si conforma come salvaguardia del valore culturale e paesaggistico rispondendo al presente criterio.
	Propedeuticità di Ricostruzione	La ricostruzione dell'edificio non è propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Presenta vantaggi, ancorché bassi, in termini di cantierizzazione in relazione alla contiguità dell'edificio con la chiesa di San Giovanni, attualmente di proprietà del FEC (Fondo Edifici di Culto), e ad alcuni locali della stessa con uso di rettoria.

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.3	5	1.5
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	3	0.3
	Rilancio Sociale ed Economico	0.2	4	0.8
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	3	0.6
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.1	0	0.0
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	1	0.1
TOTALE				3.3

4.6 POLO SCOLASTICO "MOLINARI"

4.6.1 Descrizione

L'edificio, alla data del sisma, ospitava al suo interno l'intero ciclo della scuola primaria e una scuola dell'infanzia, sita nella parte centrale della città di Teramo in piazza Aldo Moro, con accesso su via A. Gasbarrini.

L'edificio è strutturalmente costituito da tre corpi di fabbrica, di cui il principale si sviluppa su quattro livelli fuori terra. La struttura, con una superficie di circa 6.139 mq, con volume lordo di 84.520mc, negli ultimi anni ha ospitato in media 940 alunni all'anno.

A seguito delle occorrenze sismiche di ottobre 2016, infatti, con Ordinanza del Sindaco n. 409 del 13.11.2016 fu ordinata la chiusura a tempo indeterminato della scuola secondaria di I grado "Francesco Savini" e della scuola dell'infanzia e primaria "San Giuseppe", con relativo trasferimento degli studenti presso la scuola "Renato Molinari".

I danni subiti dagli edifici scolastici furono verificati scheda AeDES di I livello di rilevamento con esito B con annesso elenco delle lavorazioni necessarie per rimuovere la temporanea inagibilità. Tali lavorazioni furono eseguite e completate a febbraio 2017 e conseguentemente fu rimossa la temporanea inagibilità.

Successivamente, l'Amministrazione Comunale ha commissionato la verifica di sicurezza sismica dell'edificio scolastico per la programmazione di eventuali interventi di miglioramento/adequamento sismico. Gli esiti dell'esame effettuato hanno rilevato indice di rischio per tre corpi pari a 0.1, 0.2, 0.18, emergendo una scarsa capacità dei corpi strutturali di sostenere sollecitazioni sismiche anche per tempi di ritorno medio-bassi, oltre all'inadeguatezza di alcuni dei giunti strutturali tra i corpi componenti l'edificio.

L'intervento previsto è quello di adeguamento sismico. Si prevedono anche interventi di efficientamento energetico, per la verifica dei requisiti acustici, di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento dell'edificio ai sensi del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.



Inquadramento su ortofoto



Prospetto anteriore

4.6.2 Valutazione

Si sintetizzano nella tabella seguente i risultati dell'istruttoria, condotta congiuntamente a Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in termini di giudizio di conseguimento degli obiettivi assunti, sulla base dei criteri di valutazione scelti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	L'edificio assolve ad una elevata funzione pubblica quale spazio per l'istruzione infantile e primaria, servizi di pubblica utilità per la città.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un significativo valore simbolico ed identitario per la comunità in ragione della funzione scolastica, che permea il quotidiano della vita in città. Rappresenta elemento di riferimento per le famiglie e gli abitanti di Teramo in generale.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio funzione sociale rilevante per il ripristino dei servizi educativi. Attesa anche la dimensione e la capienza, oltre che la funzione, riveste rilevante funzione aggregativa per la città. La sua ricostruzione ha elevato valore nel coadiuvare la ricostituzione del tessuto sociale ed economico della città.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio non risulta vincolato e non presenta nell'immediato particolari criticità di salvaguardia o conservazione di beni culturali o artistici.
	Propedeuticità di Ricostruzione	La ricostruzione dell'edificio non è propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Non essendo previsti altri cantieri nelle ristrette vicinanze, la ricostruzione dell'edificio non costituisce ottimizzazione della cantierizzazione.

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.



Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.3	5	1.5
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	3	0.3
	Rilancio Sociale ed Economico	0.2	5	1.0
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	0	0.0
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.1	0	0.0
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	0	0.0
TOTALE				2.8

4.7 PALAZZO ORSINI, SEDE MUNICIPALE

4.7.1 Descrizione

L'edificio collocato in pieno centro della città di Teramo risulta ad utilizzo misto pubblico/privato.

Globalmente l'aggregato ha una superficie di 6.068,04 mq ed è costituito da tre blocchi:

- Blocco di Piazza Orsini, dichiarato inagibile è quasi interamente di proprietà comunale ad eccezione di alcuni locali al piano terra che constano in una porzione del bar, la sanitaria, l'antiquario. Il blocco di superficie 4,050 mq è costituito da 5 unità immobiliari;
- Blocco via della Banca, dichiarato agibile, è interamente pubblico con una superficie 1,350 mq;
- Blocco angolo vico della Volpe, dichiarato inagibile, è interamente privato con una superficie di 668,04 mq suddivise in 6 unità immobiliari.

L'intervento previsto è quello di miglioramento sismico ai sensi del prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2. e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevedono anche interventi di efficientamento energetico, per la verifica dei requisiti acustici, di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento dell'edificio ai sensi del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.



Inquadramento su ortofoto



Prospetto anteriore



Prospetto



4.7.2 Valutazione

Si sintetizzano nella tabella seguente i risultati dell'istruttoria, condotta congiuntamente a Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in termini di giudizio di conseguimento degli obiettivi assunti, sulla base dei criteri di valutazione scelti.

Obiettivo	Criterio Specifico	Valutazione
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	L'edificio assolve ad una funzione pubblica di elevata rilevanza in quanto sede principale dei servizi di pubblica utilità per la città.
	Ricostituzione Valore Identitario	L'intervento riveste un elevato valore simbolico ed identitario per la comunità in ragione della funzione di Municipio della città, le cui attività sono necessarie per il quotidiano della vita in città. Rappresenta elemento di riferimento per tutti gli abitanti di Teramo e simbolo della città.
	Rilancio Sociale ed Economico	L'edificio è totalmente vocato alla funzione sociale, attesa la funzione pratica e simbolica dell'edificio la sua ricostruzione ha elevato valore nel coadiuvare la ricostituzione del tessuto sociale ed economico della città.
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	L'edificio risulta vincolato con interesse culturale ai sensi degli art. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004, per tal motivo non è possibile effettuare demolizione e ricostruzione ex novo ma si procederà con consolidamento e ripristino, nonché miglioramento sismico dell'edificio esistente. In ragione dei valori rappresentati, a seguito dei danneggiamenti occorsi sono state disposte opere provvisorie per la messa in sicurezza della struttura, le quali, atteso il lungo tempo trascorso, risultano deteriorate. Per i valori culturali ed architettonici riconosciuti alla struttura, la ricostruzione dell'edificio, con il ripristino delle funzionalità e dell'accesso allo stesso, si conforma come salvaguardia del valore culturale e paesaggistico rispondendo al presente criterio.
	Propedeuticità di Ricostruzione	La ricostruzione dell'edificio non è propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati limitrofi.
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	Non essendo previsti altri cantieri nelle ristrette vicinanze, la ricostruzione dell'edificio non costituisce ottimizzazione della cantierizzazione.

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

Obiettivo	Criterio Specifico	Peso	Giudizio di Conseguimento	Valore dell'intervento
Rinascita della città	Ripristino Funzione Pubblica	0.3	5	1.5
	Ricostituzione Valore Identitario	0.1	5	0.5



	Rilancio Sociale ed Economico	0.2	4	0.8
Velocità della ricostruzione	Salvaguardia Valore culturale e artistico	0.2	4	0.8
	Propedeuticità di Ricostruzione	0.1	0	0.0
	Ottimizzazione delle cantierizzazioni	0.1	0	0.0
	TOTALE			3.6



5 COSTO DEGLI INTERVENTI

5.1 STIMA DEI COSTI

Il costo stimato per gli interventi sopra descritti, già inseriti nell'allegato 1 dell'Ordinanza 109/2020, è stato oggetto validazione della Congruità dell'Importo richiesto (CIR) da parte del competenteUSR, in applicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 7013 del 23.05.2018, recanti "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica", per cui i soggetti attuatori effettuano una "preventiva e accurata valutazione della Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera finanziata tramite studi di prefattibilità che tengano conto, anche parametricamente, dei costi necessari ad una ristrutturazione o ricostruzione".

Fa eccezione l'intervento relativo al polo scolastico "Molinari", la cui necessità è stata rilevata dal Comune solo successivamente alla compilazione del Piano delle Opere Pubbliche della Ricostruzione. Il costo stimato è stato comunque sottoposto alla validazione della Congruità dell'Importo Richiesto (CIR) da parte del competenteUSR.

Occorre tuttavia evidenziare che lo sviluppo progettuale già condotto sulla scuola dell'infanzia ed elementare "SAN GIUSEPPE" e sulla scuola dell'infanzia VILLA RIPPA, ha rilevato la necessità di maggiori importi per la realizzazione completa e funzionale degli interventi, correlati, in entrambi i casi, a lavorazioni strutturali per l'adeguamento sismico completo.

Di questi maggiori importi, viene già recepito in Ordinanza Speciale l'aggiornamento del quadro economico della Scuola VILLA RIPPA, in quanto rilevato dal progetto definitivo depositato presso l'USR. I maggiori costi relativi alla Scuola "SAN GIUSEPPE", già preventivati per € 1.839.616, saranno invece definitivamente accertati e finanziati in fase di approvazione del progetto per l'appalto.

La seguente tabella riassume le risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi inseriti nell'ordinanza speciale del Comune di Teramo, evidenziando la stima CIR basata sullo studio di fattibilità, le eventuali nuove esigenze riscontrate durante la progettazione e infine l'importo stimato in via provvisoria.

	IMPORTO Ord.109/2020 Validato CIR	IMPORTO Aggiornato Validato USR	Maggiore Importo	IMPORTO
Scuola "SAN GIUSEPPE"	€ 4.114.773,00	-	-	€ 4.114.773,00
Scuola "VILLA RIPPA"	€ 230.602,50	€350.000,00	€ 119.397,50	€350.000,00
Scuola "F. SAVINI"	€ 4.414.878,00	-	-	€ 4.414.878,00
Scuola "De JACOBIS"	€ 2.465.625,00	-	-	€ 2.465.625,00
Istituto "G. BRAGA"	€ 5.015.400,00	-	-	€ 5.015.400,00
Polo Scolastico "MOLINARI"	-	€ 8.882.303,61	€ 8.882.303,61	€ 8.882.303,61
Palazzo Orsini - Municipio	€ 6.650.108,54	-	-	€ 6.650.108,54



TOTALE INVESTIMENTI

€ 22.891.387,04

9.001.701,11

€ 31.893.088,15

Gli importi degli interventi, così come validati dall'USR, risultano congrui in relazione all'attuale stato di definizione tecnico-progettuale delle opere da realizzare, ad eccezione della Scuola SAN GIUSEPPE per cui si ha già evidenza di maggiori necessità finanziarie. Tali importi orienteranno i successivi sviluppi progettuali, ma saranno rivalutati e congruiti in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto.

5.2 GESTIONE FINANZIARIA

In relazione alla gestione finanziaria del complesso degli interventi in Ordinanza Speciale, si sono previsti ulteriori strumenti finalizzati al miglioramento degli interventi ed all'ottimizzazione della spesa tra le diverse fonti rese disponibili per la ricostruzione nel cratere sismico dalle norme vigenti e dalle ordinanze già emanate dal Commissario straordinario.

In particolare, ai sensi dell'art.8 8 dell'Ordinanza 109 del 2020, i soggetti attuatori, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., possono proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico.

Inoltre, relativamente alla sede municipale di Palazzo Orsini, trattandosi di edificio di proprietà mista pubblica e privata, si è previsto che indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprietà pubblica e privata, l'erogazione del contributo relativo agli interventi sulle parti di proprietà privata avvenga con le modalità previste per la ricostruzione privata con imputazione del credito d'imposta al condominio o alla comunione, mentre alla ricostruzione delle parti di proprietà pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale.

Infine, le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dal minor onere a carico delle risorse pubbliche già assegnate per gli interventi, sia in relazione alle economie generate dal processo di realizzazione dell'opera, sia dalla ripartizione dei costi su fonti diverse, resteranno nella disponibilità del soggetto attuatore e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Sub Commissario:

- per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate;
- per il completamento degli interventi su una delle altre opere oggetto del complesso in Ordinanza Speciale, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi.



6 MISURE DI ACCELERAZIONE

Ai fini del raggiungimento degli interessi pubblici richiamati, preso atto che l'aspetto prevalente da valorizzare è la compressione temporale della filiera complessiva dei processi di attuazione dell'opera pubblica, vengono previste dall'Ordinanza Speciale alcune misure specifiche di semplificazione e accelerazione, così da sopperire alle gravi urgenze e criticità riscontrate e raggiungere il più rapido ritorno alla normalità.

Nel seguito sintetizzate per fase procedurale le misure introdotte tramite l'ordinanza speciale, anche in deroga ai disposti normativi vigenti.

6.1 PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Al fine di semplificare e accelerare le attività di progettazione:

- possibilità di affidamento dei lavori con il progetto definitivo;
- possibilità di individuare in via semplificata dei soggetti che effettuano la verifica preventiva della progettazione;
- possibilità di partizione più flessibile delle attività tecniche, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità;

Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa connessa all'autorizzazione dei progetti:

- istituzione di una Conferenza di Servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020, per accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa connessa all'autorizzazione dei progetti;
- previsione di una procedura semplificata per la costituzione di variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- previsione di tempi ridotti per pareri e autorizzazioni in fase di progetto esecutivo o nel corso dei lavori;

6.2 AFFIDAMENTO DI SERVIZI E LAVORI

Allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e la riduzione della tempistica di realizzazione degli interventi:

- modalità di affidamento semplificate e accelerate di servizi, forniture e lavori, in particolare potendo ricorrere all'affidamenti diretti dei servizi tecnici inferiori alla soglia comunitaria e alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara negli altri casi;
- possibilità di ricorrere all'accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare
- modalità di svolgimento delle verifiche di gare su base dell'inversione procedimentale;
- possibilità di ricorrere all'esclusione automatica offerte anomale;
- possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;



- possibilità di stipulare il contratto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria in anticipo rispetto al termine dilatorio;

6.3 ESECUZIONE DEI LAVORI

Allo scopo di garantire affidabilità e velocità dell'esecuzione dei lavori:

- possibilità di circoscrivere la sospensione dei lavori per l'inadempimento delle parti;
- possibilità di stipulare contratti di subappalto oltre i limiti percentuali vigenti, al fine di accelerare la consegna dei lavori ed il loro pieno avvio;
- possibilità di inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori;
- possibilità di effettuare consegne dei lavori per parti funzionali, al fine di accelerare l'avvio dei lavori;
- possibilità di prevedere in contratto penali per i ritardi nei lavori e premi per le accelerazioni, al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi previsti per i lavori e incentivare la loro esecuzione anticipata;
- possibilità di costituire il collegio consultivo tecnico anche per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione;

6.4 GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Allo scopo di garantire il presidio costante dei processi di attuazione degli interventi e assicurare un monitoraggio continuo delle attività:

- previsione di una struttura composta da professionalità qualificate che opera presso il soggetto attuatore coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi;
- possibilità per il soggetto attuatore di avvalersi di servizi di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connessi alla realizzazione degli interventi;



7 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

7.1 SOGGETTO ATTUATORE

Per le opere individuate dall'Ordinanza Speciale è stato confermato quale soggetto attuatore il Comune di Teramo, ritenuto idoneo a garantire capacità operativa ed esperienza per l'attuazione degli interventi.

Sulla base della documentazione fornita dall'Ente, è infatti risultato che il Comune di Teramo è organizzato con una struttura per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e la ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici. Tale struttura è incardinata nell'area VII – Edilizia ed opera congiuntamente all'Area VI – Lavori Pubblici, per i RUP e il supporto tecnico amministrativo, e all'Area I – Appalti, per la gestione degli affidamenti di servizi e lavori. Il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento.

In termini di esperienza nella gestione di processi di realizzazione di opere pubbliche, il Comune di Teramo ha attestato che negli ultimi tre anni ha gestito come servizio LL.PP. contratti pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a 22.238.667,61 euro. Tale importo è pari al 69% a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione del complesso degli interventi di ricostruzione oggetto di ordinanza e che con riferimento agli importi da porre a base di gara è superiore al 87%.

7.2 CRONOPROGRAMMI

Il cronoprogramma rappresenta la concatenazione temporale delle diverse fasi in cui il processo di realizzazione dell'opera pubblica può essere scomposto. Di queste, ne rappresenta lo sviluppo temporale, che risulta in parte imposto dai vincoli e dalle caratteristiche intrinseche dell'opera da realizzare e in parte scelto in base agli obiettivi di risultato, generalmente di tempi e di costi, che il gestore del processo intende perseguire.

Ha normalmente un'articolazione che comprende tutte le fasi di realizzazione di un'opera e di attuazione di un qualsiasi accadimento gestionale, e pur essendo finalizzato principalmente alla definizione della tempistica delle lavorazioni, rappresenta la base per la corretta gestione economica e finanziaria dell'operazione cui si riferisce.

Nell'ambito della ricostruzione delle opere pubbliche del cratere, l'Ordinanza n. 109/2020 riassegna centralità al cronoprogramma ritenendolo strumento indispensabile per la programmazione delle attività e garanzia per l'efficace ricostruzione. Per tutte le opere del programma di ricostruzione l'art. 1 c. 2 stabilisce che ogni soggetto attuatore trasmetta alla struttura commissariale il cronoprogramma delle attività.

Per le opere pubbliche del Comune di Teramo, oggetto di Ordinanza, i cronoprogrammi già stabiliti e trasmessi dal soggetto attuatore sono riportati nella tabella seguente, discretizzati per le cinque fasi ritenute rilevanti.



Opera	Progetto	Approvaz.	Appalto	Lavori	Collaudo	Totale
BRAGA	5	2	7	18	4	36
JACOBIS	3	1	6	13	2	25
SAVINI	5	2	7	18	4	36
SAN GIUSEPPE	9	2	2	30	6	49
VILLA RIPÀ	6	2	7	6	6	27
MOLINARI	5	1,5	2,5	24	2	35

Tempo in mesi solari

Sulla base delle caratteristiche delle opere, riportate nella tabella seguente, si è valutato un aggiornamento del cronoprogramma sulla base delle misure di accelerazione delle procedure descritte al capitolo precedente, come illustrate nella tabella seguente.

Opera	Importo complessivo	Importo Lavori	Progetto di appalto
BRAGA	5.015.400 €	3.400.000 €	PD
JACOBIS	2.465.625 €	1.800.000 €	PE
SAVINI	4.414.878 €	3.000.000 €	PD
SAN GIUSEPPE	5.954.389 €	4.655.000 €	PE
VILLA RIPÀ	350.000 €	280.000 €	PE
MOLINARI	8.976.722 €	5.395.025 €	PE

Opera	Progetto	Approvaz.	Appalto	Lavori	Collaudo	Totale
BRAGA	3	1	1	13	1	19
JACOBIS	4	1	1	9	1	16
SAVINI	3	1	1	12	1	18
SAN GIUSEPPE	4	1	1	18	1	25
VILLA RIPÀ	1	1	1	4	1	8
MOLINARI	6	1	1	15	1	24

Tempo in mesi solari

Ne è risultata una riduzione significativa dei tempi di realizzazione dell'intervento, mediamente di circa il 50%. Queste previsioni saranno comunque puntualmente aggiornate e verificate durante lo sviluppo delle attività

Tuttavia, l'effetto atteso dall'Ordinanza Speciale non consiste esclusivamente nella riduzione dei tempi previsti per il completamento delle opere ed il ripristino della loro funzionalità per la città, ma soprattutto nel prevedere delle misure che rendano queste previsioni temporali concretamente attuabili e in modo affidabile.

Questo è ottenuto tramite la previsione sia di una struttura di supporto tecnico e amministrativo al soggetto attuatore, per l'attuazione delle diverse fasi procedurali, e di monitoraggio continuo



dell'avanzamento delle attività, sia di una funzione di coordinamento e controllo operata dal Sub Commissario delegato coadiuvato dal nucleo di esperti e dalla struttura commissariale.

7.3 FASI TEMPORANEE

La ricostruzione delle scuole previste in ordinanza, necessita di una pianificazione logistica per spostare gli studenti in parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile, atteso che sia la scuola che il Polo scolastico Molinari risultano attivi.

A tale scopo, il Comune ha dichiarato che non sono disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche atte ad accogliere gli studenti e garantire la continuità dell'attività didattica. Ha pertanto individuato un edificio privato disponibile sul mercato immobiliare che potrà essere affittato e inizialmente riconvertito a scuola temporanea e, al termine dell'uso temporaneo, eventualmente restare nella disponibilità del Comune. Tale edificio sarà in grado di ospitare circa 500 studenti delle scuole oggetto di intervento, consentendo la cantierizzazione dei lavori.

Il Comune di Teramo potrà inserire gli oneri strettamente necessari all'individuazione di questa soluzione temporanea e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma nel quadro economico degli interventi per un importo massimo pari al 10% dell'importo dei lavori, in coerenza con le previsioni dell'art.12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020.



8 CONCLUSIONI

Per quanto dettagliato nei capitoli precedenti, la ricostruzione degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo riveste carattere di urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21.11.2020 per la rilevanza delle funzioni pubbliche da ripristinare, per le ricadute sul tessuto sociale e economico della città, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo, ed infine in considerazione del vincolo gravante su alcuni degli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42 del 2004.

In relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi sugli edifici scolastici e sulla sede municipale, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra le attività connesse agli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica e dell'attività comunale coordinata e nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, altri servizi.

Roma, 4 maggio 2021

Fulvio M. Soccodato

Sub Commissario